



invio esclusivamente a mezzo e-mail

prot. n. 4667 del 30.1.2019

A tutto il Personale dipendente a mezzo email istituzionale e
ove necessario per il tramite dei Sigg.ri Dirigenti

Segretario Generale e Dirigente Dipartimento Affari
Generali Dr.M.Di Rocco

Dirigente del Dipartimento Attività Economico - Finanziarie
ed Amministrative (per gli altri Servizi del Dipartimento)
Dr.ssa Laura Felici

Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio
Arch.Luca Lozzi

Dirigente del Dipartimento della Vigilanza e della Polizia
Locale

Magg.re Michele Lamanna

Ai Responsabili dei Servizi Autonomi:

Servizio Autonomo Politiche Sociali: Dr.ssa F.Moreschi

Servizio Autonomo Politiche Educative: Dr.ssa E.Bossetti

Servizio Autonomo Fondazione ICM : Dr.P.Togninelli

Ai Responsabili Tutti

**Oggetto : AGGIORNAMENTO REQUISITI PENSIONISTICI ANNO 2019 E INFORMAZIONI DI
CARATTERE PREVIDENZIALE AI SENSI DEL D. L. 28/01/2019 N. 4**

A titolo informativo per il personale dipendente e considerato l'interesse diffuso di questi giorni da parte dei soggetti coinvolti, fatte salve eventuali e possibili modifiche nel corso del processo di conversione in legge del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 23 del 28 gennaio u.s. e in vigore dal 29 gennaio 2019, **in attesa di circolari attuative dell'Inps al riguardo e nello specifico**, si riassumono i punti salienti, ma non esaustivi, previsti dalla disamina del suddetto decreto, esclusivamente con l'intento di fare un primo punto dell'ulteriore complesso scenario attuale in materia pensionistica e previdenziale :

● **Quota 100** prevista dall'articolo 14 del decreto in esame, richiede almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi;

La suddetta possibilità entra nel nostro ordinamento previdenziale come **misura sperimentale** (prevista per il triennio 2019-2021, dando atto che il requisito maturato entro il 31.12.2021 può essere fatto valere anche successivamente a tale data).

Il **requisito anagrafico** (62 anni) non è soggetto agli incrementi della speranza di vita, pertanto rimarrà invariato per tutta la fase sperimentale (fino al 31.12.2021).

Ai fini del raggiungimento del **requisito contributivo** (38 anni) è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell'assicurato nell'Ago INPS, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO, ma gestite dall'INPS e nella Gestione separata di cui all'art. 2 c.26 della L.



prot. n. 4567 del 30.1.2019

335/95 (es. escluse le Casse Liberi Professionisti), quindi solo relativamente alle diverse gestioni Inps

L'anzianità contributiva può essere perfezionata quindi anche attraverso il **cumulo dei contributi**. Quindi, gli istituti previdenziali dei professionisti, come l'INPGI, o Cassa Avvocati, ecc. non sono compresi. In realtà, è la stessa possibilità di accedere alla pensione anticipata con la quota 100 che riguarda esclusivamente gli iscritti INPS.

Quindi, nei confronti delle casse di previdenza dei **professionisti** non opera solo il **divieto di cumulo** ma proprio l'accesso alla **quota 100**.

Dalla data di perfezionamento del requisito, ai fini del pagamento della prestazione dovrà essere calcolata la "**finestra di accesso alla pensione**" diversificata fra lavoratori privati e pubblici.

- 3 mesi per i lavoratori privati con prima decorrenza utile 01/04/2019
- 6 mesi per i lavoratori del settore pubblico con prima decorrenza utile 01/08/2019

Per i dipendenti del settore pubblico è inoltre previsto che "*la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con **preavviso di sei mesi***".

Fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la Pensione Quota 100 infine non è cumulabile con i redditi da lavoro salvo cumulabilità con i redditi derivanti da lavoro occasionale, nel limite di € 5.000 annui lordi.

- **Pensione anticipata** con 42 anni e dieci mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne: l'articolo 15 del decreto ha bloccato fino al 2026 gli scatti di adeguamento alle aspettative di vita per le pensioni anticipate ma con decorrenza di tre mesi dalla maturazione dei requisiti per l'effettiva decorrenza del trattamento di pensione

Norma transitoria

Per chi ha maturato i requisiti richiesti dal 1.1.2019 e fino alla data di entrata in vigore del decreto, si consegue il diritto al trattamento pensionistico dal **1.4.2019**.
Norme speciali sono previste per il personale scolastico.

- **Opzione Donna**: l'articolo 16 del decreto estende alle lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni e alle autonome con almeno 59 anni al 31 dicembre 2018. Resta pari o superiore a 35 anni il requisito contributivo con decorrenza di 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti per l'effettivo trattamento di pensione
- **Lavoratori precoci**: anche in questo caso, niente aumenti aspettative di vita fino al 2026, e quindi il requisito resta fino a 41 anni di età contributiva ma nuova finestra trimestrale (revoca quindi della precedente circolare Inps del 28 dicembre u.s. n. 126 diramata al personale dipendente di quest'Ente con nota prot.n. 525 del 04.01.2019).
Per gli interessati alla suddetta possibilità pensionistica si rimanda agli approfondimenti disponibili in rete di cui alla nota divulgativa prot.n. 16377 del 10.04.2018 .
- **Ape sociale**: proroga per tutto il 2019 dell'anticipo previdenziale riservato a lavoratori con almeno 63 anni di età che appartengono a una delle quattro categorie previste: disoccupati, caregiver, lavoratori con disabilità almeno al 74%, addetti a mansioni gravose.
Come per i precoci per gli interessati alla suddetta possibilità pensionistica si rimanda agli approfondimenti disponibili in rete di cui alla nota divulgativa prot.n. 16377 del 10.04.2018 .



prot. n. 4667 del 30.1.2019

- **Riscatto laurea agevolato** (articolo 20) con sconto, e nuova possibilità di valorizzare fino a cinque anni di contributi non versati (**pace contributiva**).
Le agevolazioni previste dalla nuova norma sono due: una riservata agli under 45 ed una aperta a tutti coloro che non hanno maturato alcuna contribuzione prima del 31 dicembre 1995.
Il decreto prevede la possibilità di un riscatto agevolato del periodo di laurea entro i 45 anni. Per chi ha meno di 45 anni il decreto offre la possibilità (e quindi è possibile scegliere ancora anche il riscatto tradizionale) di riscattare, solo ai fini del diritto della pensione, gli anni di studio ad un prezzo agevolato. Questo, però, significa che se riscattati in questo modo, gli anni di studio non andranno ad influire sull'importo dell'assegno pensionistico ma consentirebbero soltanto di raggiungere con un massimo di 5 anni di anticipo la pensione. Il costo per il riscatto agevolato degli anni di università avrà un ammontare uguale per tutti: 5.241,30 euro per ogni anno riscattato.
Questo costo ridotto, però, è fruibile fino a 45 anni di età secondo quanto stabilito dal decreto.
Il decreto prevede, inoltre, senza limiti di età la facoltà di riscatto di periodi degli anni del corso legale (quindi non anni fuori corso) di laurea e di dottorato di ricerca non coperti da contribuzione, (se nello stesso periodo sono stati versati contributi obbligatori per motivi di lavoro il periodo non è riscattabile) con una detraibilità dell'onere del 50 per cento in cinque quote annuali e la rateizzazione fino a 60 mesi, a condizione di non aver maturato alcuna contribuzione prima del 31 dicembre 1995 ,infatti **non sono agevolabili periodi soggetti al metodo di calcolo pensionistico retributivo** ma solo contributivo. Per i periodi a cavallo dei due sistemi si potrà agevolare solo **la parte successiva al 1 gennaio 1996**. Inoltre non bisogna essere titolari di pensione
Questo tipo di riscatto non è applicabile per la nuova pensione anticipata Quota 100.
Va sottolineato che questo tipo di riscatto del periodo di studi per la laurea **non aumenta l'importo dell'assegno pensionistico ma è valido solo per raggiungere il requisito** contributivo, fatti salvi successive modifiche.
- *In attesa di circolare Inps esplicativa e operativa, in materia di TFS , si riporta testualmente l'art.23 del decreto in argomento : (Differimento pagamento TFR/TFS per il personale della pubblica amministrazione)*
- *1. Ai lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la "pensione quota 100", l'indennità di fine servizio comunque denominata è corrisposta al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione della stessa secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

Rimandando ai necessari e successivi chiarimenti da parte dell'Inps , con apposita circolare il decreto in argomento prevede la possibilità di ottenere un **anticipo fino a 30mila euro.** , in rapporto a due fattori: l'età del pensionamento e l'importo: il lavoratore potrà chiedere un **anticipo alla banca** che stabilirà un dato **interesse**. Nel contempo otterrà la **detassazione** dell'importo che dovrebbe essere pari all'ammontare degli interessi. . Entro



prot. n. 4667 del 29.1.2019

60 giorni dalla conversione in legge del decreto i ministri del Lavoro, dell'economia e della Pa dovranno sottoscrivere un **accordo ad hoc con l'Abi**.

APE volontaria

- Già nella precedente legge di bilancio 2018 veniva disposta la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) dell'istituto Ape volontaria che ricordiamo essere sperimentale , con i seguenti requisiti
- **63 anni di età**
- **20 anni di contributi**
- soddisfare un importo soglia della pensione pari a circa **700 euro al mese al netto** della rata di ammortamento del prestito pensionistico (cioè almeno **1,4 volte il valore del trattamento minimo inps**).
- trovarsi a non più di **3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia**; è stato specificato che la durata del prestito potrà essere estesa in caso dei successivi scatti alla speranza di vita; nel 2019 essendo scattato l' adeguamento dei 5 mesi il richiedente potrà accedere ad un finanziamento supplementare evitando di restare senza reddito sino alla maturazione della pensione.

Nulla è cambiato , rispetto a quanto previsto dalla riforma Fornero del 2011 , invece per la **PENSIONE DI VECCHIAIA** , richiamando al riguardo quanto già recepito con circ.Inps 62 del 04.04 2018 , per cui nel 2019 i requisiti previsti **sono 67 anni** (quindi con l'adeguamento dei 5 mesi previsti dalla riforma Fornero) , fatta eccezione per le **EDUCATRICI ASILO NIDO E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA** per le quali è previsto il blocco del suddetto adeguamento ai sensi mansioni gravose (ivi comprese della l. 205/2017 , art.1 commi 147 e 148 – cfr approfondimenti divulgati con nota prot.n. 348 del 03.01.2019

In considerazione dell'importanza e dell'interesse diffuso della materia, si invita ogni Responsabile di Servizio a garantire la massima divulgazione e presa visione, con relativa sottoscrizione, da parte del relativo personale assegnato, **DI RUOLO E NON DI RUOLO** anche da parte di coloro che sono assenti alla data attuale dal servizio a qualunque titolo e da parte di chi non è dotato di postazione informatica o con reiterati problemi di mancata ricezione della posta istituzionale . Il suddetto atto è disponibile anche in casella di scambio nella sezione " Ufficio trattamento previdenziale " ed è pubblicato sul sito istituzionale del Comune _ "Amministrazione trasparente - ai sensi del D.Lgsvo 33/2013 nell'apposito link " circolari previdenziali "

Il percorso è HOME > Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti generali > riferimenti normativi su organizzazione e attività > consultazioni circolari attraverso il link:
<http://www.comune.monterotondo.rm.it/affari-legali/solo-info>

Monterotondo, Sede Comunale 29.01..2019

Responsabile del procedimento
Dr.ssa Muratore Anna

Dirigente del Dipartimento Attività Economico Finanziarie e Amministrative

Dr.ssa L.Felici